

Verrechnungseinrede erhobenen Einwendungen sind deshalb noch auf ihre Begründetheit zu untersuchen; die Sache ist zu diesem Zwecke und zur Fällung eines neuen Urteils unter Zugrundelegung der obigen Ausführungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird in dem Sinne begründet erklärt, dass das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 1. März 1921 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

53. Sentenza 7 luglio 1921 della seconda sezione civile nella causa Cooperativa di Bellinzona contro Martignoni.

Risoluzione dell'assemblea generale di una cooperativa colla quale essa faad un socio non presente offerta di remissione di un debito.

Distinzione tra la formazione e la manifestazione della volontà : nozione della manifestazione della volontà di una persona morale o collettiva. — Invalidità dell' offerta di remissione e susseguente nullità dell'accettazione da parte del beneficiario.

A. — La « Cooperativa di Consumo in Bellinzona » è una società costituita in conformità del XXVII° titolo del CO (delle società cooperative), allo scopo di « promuovere la prosperità sociale e migliorare le condizioni economiche dei propri soci » (art. 1° dello statuto). La dirige un Consiglio di amministrazione cui incombe, tra altro, di « convocare l'assemblea generale e di dar seguito alle decisioni di essa » (art. 32 cif. 10). Organo supremo è l'assemblea generale, le cui deliberazioni vengono consegnate a verbale, il quale deve essere firmato dal presidente, dai segretari e dagli scrutatori (art. 25).

Le pubblicazioni sociali vengono fatte sui giornali « La Cooperazione » ed il « Genossenschaftliches Volksblatt » (art. 8 e 24).

B. — Con sentenza del 15 marzo 1918 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino condannava solidalmente Maria Martignoni di Arnoldo ed Anna Bolis-Vittuoni, già venditrici della Cooperativa, a rifondere alla società 5562 franchi 58 centesimi ed accessori per ammanchi di cassa. Arnoldo Martignoni, padre di Maria Martignoni, veniva colla stessa sentenza ritenuto garante solidale per tutto l'importo. Sulla base di questa sentenza la Cooperativa promuoveva esecuzione contro Arnoldo Martignoni, ottenendo a di lui carico il pignoramento di diversi beni. In pendenza delle operazioni di esecuzione, ostacolata da diverse rivendicazioni dei beni staggiti, intervennero delle trattative di transazione. Il consiglio di amministrazione della creditrice propose a Martignoni il pagamento a saldo di franchi 3800 e questi consentì a deporre la somma alla condizione che la transazione fosse sottoposta all'assemblea generale, dalla quale egli sperava ottenere condizioni migliori. L'assemblea fu convocata per il 16 dicembre 1918. L'avviso di convocazione venne pubblicato nei giornali sociali summenzionati : ma mentre « La Cooperazione », nel N° del 5 dicembre 1918, indicava rettamente il 16 dicembre come giorno dell'assemblea, il « Genossenschaftliches Volksblatt » lo indicava per il 16 settembre 1918, cioè per circa due mesi prima della pubblicazione stessa. Altro errore, di minor conto, concernente le trattande era incorso nella pubblicazione della « Cooperazione ». Tali errori vennero rilevati all'apertura dell'assemblea dal Dr. Bobbia, membro del Consiglio di amministrazione scelto a presiederla, ma l'assemblea non sollevò obiezioni e passò oltre. Alla trattanda V^a la proposta di condonare a Martignoni tutto il suo debito fu accolta a maggioranza di voti (61 contre 23) ma lasciò, a quanto pare, vivo malcontento nel seno della minoranza. Il

verbale dell'assemblea è firmato solo dal segretario (Lucchini). La risoluzione venne a conoscenza di Martignoni, che non assisteva all'assemblea, non per il tramite degli organi della società, ma per comunicazione privata (Dr. Montemartini e Zeli) e per relazioni non ufficiali sull'assemblea apparse nei giornali locali. Con lettera del 24 dicembre Martignoni si affrettò di prendere atto dell'offerta di condono e di accettarla. Ma il consiglio di amministrazione della Cooperativa gli rispondeva il 29 seguente contestando la validità dell'offerta, nessun organo della Società avendogliela comunicata e aggiungendo che nei prossimi giorni sarebbe stata convocata una nuova assemblea generale per pronunciare la nullità della precedente, non convocata in conformità degli statuti. Infatti una nuova assemblea dell'11 gennaio 1919 con 258 voti contro 44 dichiarava nulla l'assemblea del 16 dicembre annullando pertanto anche la risoluzione del condono di debito a favore di Martignoni.

C. — Con petizione 3 luglio 1919 Martignoni citava la Cooperativa davanti il Pretore di Locarno per farle riconoscere l'estinzione del suo debito per remissione. L'azione è basata sulla risoluzione del 16 dicembre 1918, che l'attore considera vincolativa per la società e quindi non annullabile per decisione posteriore.

La convenuta si oppone alla domanda sostanzialmente per i motivi seguenti: L'assemblea del 16 dicembre è affetta da nullità per vizio di convocazione (accenna agli errori precitati incorsi nelle pubblicazioni). È nulla ancora perchè il processo verbale dell'adunanza non fu firmato che dal segretario e perchè l'assemblea era competente solo a transigere, non a condonare. Nel merito, conchiudeva la convenuta, la risoluzione non fu operativa di effetti giuridici e non poteva validamente essere accettata da Martignoni, perchè non gli fu regolarmente notificata dagli organi competenti della Società.

D. — Respinte queste eccezioni, il giudice di prime cure accolse la petizione in toto. La sentenza fu confermata in appello con giudizio del 14 marzo 1921 da cui è ricorso;

Considerando in diritto:

1° — Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono quali di forma e quali di sostanza. Quelle concernono la regolarità della convocazione e del verbale dell'assemblea del 16 dicembre 1918, i limiti delle sue competenze ecc.; in una parola, la validità in ordine della risoluzione presa dall'assemblea in quel giorno: queste, l'efficacia materiale della contrattazione di condono che, al dire dell'attore, avvenne in seguito alla precitata risoluzione. L'obbiezione di ordine sostanziale appare, se fondata, decisiva; occorre dunque esaminarla in primo luogo, la sua ammissione rendendo superflua ogni ulteriore indagine.

2° — A ragione sostiene anzitutto l'attore che ove la risoluzione di remissione del debito del 16 dicembre avesse sortito effetti giuridici, la Cooperativa non avrebbe più avuta la facoltà di annullarla in assemblea susseguente, perchè, ciò facendo, avrebbe leso un diritto acquisito e, da parte sua, irrevocabile. La conclusione di questo ragionamento è certamente inoppugnabile. Ma la convenuta ne contesta le premesse, sostenendo che per mancanza di regolare comunicazione all'attore, la risoluzione precitata non poté formare base efficace di una contrattazione dalla quale l'attore possa ripetere il condono del suo debito. Occorre osservare: Il condono di un debito costituisce atto di donazione e la donazione è contratto bilaterale che per la sua costituzione esige l'accettazione di *valida* offerta. Il contratto non è perfetto (art. 1° CO) se non quando i contraenti abbiano *manifestato* concordemente la loro volontà. Da parte di chi prende l'iniziativa di contrarre, questa manifestazione della volontà consiste nell'offerta, la cui comunicazione all'altra parte deve parimenti procedere dalla volontà dell'offerente, non bastando che sia l'effetto di caso fortuito e che derivi da persona non legittimata a farla. Chi, ad es., per proprio conto e pro memoria, consegna nelle sue carte la menzione di voler assumere un determinato obbligo verso una determinata persona, non è

vincolato e non ha fatto offerta valida finchè tale atto di volontà esso non abbia deliberatamente manifestato alla persona verso cui intende obbligarsi. Occorre, in altri termini, distinguere tra la formazione della volontà e la sua manifestazione: solo questa, se regolarmente fatta, è produttiva di effetti giuridici e può essere validamente accettata. Questa distinzione merita speciale rilievo ove si tratti di offerta fatta da persona collettiva o morale. Nella persona fisica la formazione della volontà è processo puramente interno ed incontrollabile. La persona morale o collettiva invece, che non può agire se non per mezzo dei suoi organi, non può formare la sua volontà se non per atto esterno, cioè mediante decisione di una pluralità di persone, per constatare la quale occorre necessariamente che la volontà delle singole persone, da cui gli organi sono composti, si appalesi esteriormente. Ma questa formazione della volontà, quantunque palese, non va confusa colla manifestazione della volontà a stregua dell'art. 1° CO, che è atto di volontà successivo alla formazione: quella (la formazione della volontà) rimane affare meramente interno dell'associazione, non ha carattere di offerta e non è operativa di effetti giuridici finchè non sia, deliberatamente e per il tramite degli organi competenti, portata a conoscenza della persona colla quale la persona collettiva intende contrarre.

Questo estremo di validità dell'offerta non si verifica nella fattispecie. Coll'adozione della proposta della maggioranza, la Cooperativa aveva bensì formata la volontà di fare atto di condono a favore dell'attore. Ma questo atto non assunse il carattere di offerta perchè non venne regolarmente comunicato, nè gli organi competenti intesero che venisse comunicato a Martignoni. A stregua dell'art. 55 CCS la volontà delle persone morali vien validamente espressa solo dai suoi organi secondo le competenze che loro incombono per virtù di legge o di statuto. Questo principio vale anche per le persone collettive in genere e per le società cooperative in ispecie (cfr. art. 695

CO). Lo statuto della convenuta (art. 32 cif. 10) attribuisce esclusivamente al Consiglio di amministrazione la facoltà di dar seguito alle decisioni dell'assemblea. È dunque per il tramite di questo organo che la risoluzione avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'attore. Essendo pacifico in atti che ciò non avvenne, la risoluzione del 16 dicembre non assunse il carattere di valida offerta, la cui accettazione avrebbe potuto essere operativa di contrattazione di condono.

L'attore obietta non potersi contestare la validità dell'offerta per un duplice motivo: anzitutto perchè, di fatto, esso ebbe conoscenza della risoluzione di condono e la accettò prima che fosse ritirata e annullata e, in secondo luogo, perchè, come membro della Cooperativa, avrebbe potuto assistere all'assemblea del 16 dicembre e rendere la risoluzione definitiva colla sua immediata accettazione. Le obiezioni non reggono. Non la prima perchè — e fu detto — la comunicazione della risoluzione non fu l'opera della volontà dell'offerente nè avvenne per il tramite dell'organo che solo era chiamata a farla; non la seconda perchè la premessa che l'attore sia intervenuto all'assemblea ed abbia immediatamente aderito alla risoluzione, è una pura ipotesi e che nell'opera del giudice è ozioso discutere uno stato di fatto meramente supposto od immaginario o una eventualità che non trova riscontro nel caso da decidersi.

Da quanto precede risulta che la risoluzione del 16 dicembre 1918 non fu produttiva di un diritto acquisito a favore del convenuto: nulla dunque ostava a che fosse annullata nella successiva assemblea dell'11 gennaio 1919.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è accolto.